

*Ritratti insoliti dell'avvocatura napoletana del XVIII secolo.
Letteratura giuridica, memorie di viaggio e opinione pubblica*

*Inusual portraits of neapolitan advocacy in the eighteen century.
Legal literature, travel memories and public opinion*

di Stefania Torre

Abstract: La cultura giuridica meridionale ha fornito alla storia italiana un altissimo contributo di idee e di protagonisti. La sua componente maggiore è stata, fin dall'età moderna, di provenienza togata e forense e ciò ha inciso durevolmente sulle strutture istituzionali del Mezzogiorno. Se durante la lunga esperienza della dominazione spagnola il primato dei giuristi concorse ad accrescere una forte consapevolezza delle peculiarità istituzionali del Regno di Napoli, dal Settecento si moltiplicarono le riflessioni sull'incidenza che la tradizione forense aveva esercitato sulle cause dell'arretratezza economico-sociale del meridione. Il presente studio traccia i contorni del dibattito culturale e giuridico del Settecento europeo sui meriti e sui limiti del ceto forense e la formazione del mito controverso dell'avvocatura napoletana.

Abstract: The legal southern culture has provided to the Italian history a very high contribution of ideas and protagonists. Its largest component was, since the age modern, provenance forensic and jurisprudential. During the Spanish rule, the primacy of the Jurists increased the mastery of institutional peculiarities of Neapolitan provinces. From eighteenth century multiplied reflections on economic and social backwardness of southern Italy and on responsibility of legal tradition. The present study outlines profiles of cultural and legal debate in eighteenth century on merits and faults of forensic class and the formation of the myth of Neapolitan advocacy.

Parole chiave: diritto – letteratura – avvocatura – cultura giuridica – opinione pubblica.

Key words: law – literature – lawyers – legal culture – public opinion.

Ragioni di una scelta

Nell'orizzonte intellettuale del giurista, e dello storico del diritto in particolare, rientrano prevalentemente regole legislative, trattati scientifici, fonti normative, carte e atti processuali, documenti ufficiali che definiscono il perimetro di indagine. Si tratta di testi opera di specialisti, che utilizzano un linguaggio comunicativo altamente tecnico in grado di classificare e convertire, secondo i principi del discorso giuridico, anche variabili esterne alla riflessione settoriale.

Il ragionamento e la comunicazione giuridica tuttavia non possono fare a meno di attingere costantemente al ventaglio di parole e di possibili loro combinazioni che, al di là delle altissime competenze del giurista, si caricano del significato stabilito per esse dalla cultura del tempo. In altri termini, le elaborazioni concettuali raffinate degli esperti di diritto, anche quando siano espressione di una notevole inventiva e di immaginazione creativa, non possono mai oltrepassare la linea di confine di ciò che in un dato momento storico può essere detto o pensato.

Tra le componenti della cultura giuridica locale, capaci di imprimere durevolmente la memoria collettiva, un posto di primo piano spetta al potere performativo dei miti, spesso nati nelle aule dei tribunali o dalle scritture dei forensi stesse, e consolidatisi grazie ai racconti che si sono sedimentati ed intrecciati nel lungo periodo. Le rappresentazioni mitiche, una volta formatesi, entrano stabilmente e con una certa frequenza nelle trame giuridiche, orientando le narrazioni e le ricostruzioni storiche¹. L'eccezionalità della vicenda meridionale tra età moderna e Antico Regime ha contribuito non poco ad alimentare il mito, discordante ed ambiguo, dell'avvocatura, specie napoletana. Compagine complessa e variegata, essa è stata spesso al centro di riflessioni che, talvolta, ne hanno denunciato i difetti e le responsabilità; in altri momenti, ne hanno celebrato i meriti culturali, politici e civili. È ampiamente condivisa l'opinione che la cultura giuridica meridionale abbia fornito alla storia italiana un altissimo contributo di idee e di protagonisti. La sua componente maggiore è stata, fin dal secolo XVI, prevalentemente di provenienza togata e forense e ciò ha inciso in modo duraturo sull'assetto istituzionale del Mezzogiorno e più tardi del Regno d'Italia. La storiografia giuridica è oggi concorde nel riconoscere la centralità degli avvocati² e della loro multiforme produzione letteraria nella definizione del sapere giuridico e nella costruzione di un modello "italiano" di scienza del diritto alternativo ai paradigmi europei³. Pregi e difetti dei giuristi pratici napoletani si sono tuttavia costantemente alternati in un arco temporale piuttosto ampio. Se durante la lunga esperienza della dominazione spagnola la *leadership* dei giuristi concorse ad accrescere una forte consapevolezza delle peculiarità politiche del Regno di Napoli⁴, dal Settecento si moltiplicarono i ragionamenti sull'incidenza che la tradizione forense aveva esercitato sulle cause dell'arretratezza economica e sociale del meridione. Travolto dalla critica illuministica sui difetti degli ordinamenti tradizionali e dalla riformulazione del plurisecolare rapporto tra teoria e prassi del diritto, il ceto dei legali concentrò su di sé l'attenzione polemica degli intellettuali, divenendo il principale, se non l'unico, responsabile della stagnazione strutturale del meridione. L'avvocatura divenne bersaglio di attacchi violentissimi che miravano a ridimensionarne l'autorità pubblica e l'innegabile ruolo politico, rafforzatosi nell'arco di quasi tre secoli, grazie alle modalità con cui il governo di Madrid prima e di Vienna poi avevano amministrato i domini italiani.

¹ Sull'importanza del mito negli studi e nelle ricerche storico-giuridiche vedi da ultimo Mazzacane 2006.

² Sulla necessità di indagare a fondo la storia dell'avvocatura italiana si veda il volume *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*.

³ Lacchè 2010.

⁴ Rovito, 1981.

Il primato dei togati, asse portante dei difficili equilibri di governo del Regno di Napoli, aveva esaltato le attitudini giuridico-burocratiche dell'*élite* dirigente, perfezionando la straordinaria capacità di adattare, mediare e plasmare il sistema delle fonti del diritto ai condizionamenti materiali. L'altra faccia della medaglia svelava però l'attitudine, temuta e invisibile, a moltiplicare i piani normativi e le interpretazioni delle regole giuridiche, rendendo particolarmente fluido e variabile il confine tra i comportamenti ammessi e quelli sanzionati e preclusi⁵.

La centralità delle conoscenze giuridiche e forensi nella definizione degli assetti politici e istituzionali del Mezzogiorno indusse inoltre a trascurare gli interessi imprenditoriali, tecnologici e militari, rinsaldando le basi di uno specifico ordine economico-sociale destinato a resistere nel futuro.

Intorno all'avvocatura meridionale si è costituita una fitta stratificazione di immagini mitologiche che investono il tema della giustizia e del destino politico dell'Italia meridionale e che sono penetrate, e talvolta ancora riaffiorano, negli scritti degli storici, dei giuristi e del mondo intellettuale italiano ed internazionale. Luci e ombre della professione forense si avvicinano in un'ampia bibliografia che spazia dai trattati di diritto alle biografie dei singoli giuristi, dalle cronache ai galatei, dalle *Pratiche civili e penali* agli epistolari, disvelando la complessità dell'intreccio di campi di sapere e di linguaggi comunicativi che si combinano dietro le descrizioni più note e diffuse dei professionisti del diritto napoletani.

Questo lavoro si propone di indagare una parte di quella ricchissima e articolata letteratura, scegliendo la prospettiva dei diari di viaggio degli intellettuali europei, talune guide alla scoperta dei luoghi simbolo della città di Napoli tra XVII e XVIII secolo e una selezione di scritti di giuristi meridionali del Settecento, noti alla storiografia e ampiamente esaminati nei loro contenuti epistemologici, che qui vengono utilizzati però come fili di una articolata trama narrativa, in cui si annodano voci e testualità differenti sul ruolo degli avvocati e sulla cultura forense. "Ritratti insoliti" allude proprio alla provenienza delle descrizioni del ceto degli avvocati napoletani nel segmento temporale ritagliato. Al profilo del giurista pratico che emerge dalle cronache dei viaggi si è provato ad affiancare la rappresentazione grafica, spunti sull'architettura giudiziaria dei tribunali, le suggestioni della canzone popolare, seguendo il movimento circolare e di mutuo scambio tra questi livelli di divulgazione e le analisi tecniche dei giuristi di professione, al fine di individuare le tracce più radicate e sedimentate del mito dell'avvocatura.

1. La "città degli avvocati": un'insolita descrizione di Napoli tra guide e memorie di viaggio

Stadt der Advocaten è una celebre e lapidaria osservazione di Friedrich Carl von Savigny relativa proprio alla città di Napoli, inserita in un'accurata sintesi del soggiorno in Italia al termine del *tour* intrapreso nel 1826-27. Di passaggio nella capitale del Regno delle Due Sicilie l'autorevole professore dell'Università di Berlino non poté fare a meno di registrare, con disappunto e contrarietà, lo stato di decadenza in cui versavano gli studi universitari nell'Ateneo napoletano e il maggiore impegno profuso dai docenti nella pratica quotidiana delle attività forensi⁶. Quanto il severo giudizio abbia influito sull'apprezzamento della cultura giuridica italiana e meridionale in modo specifico è da tempo documentato⁷.

⁵ Ajello 1995: 61 ss.

⁶ Savigny, 1828. Il resoconto fu ripubblicato con aggiunte in Savigny, 1850. In italiano il testo fu riprodotto con alcuni tagli da Turchiarulo, 1852.

⁷ Mazzacane, 1994.

Ciò nonostante, la critica durissima di Savigny era solo l'ultima polemica indirizzata verso l'avvocatura napoletana, già da tempo oggetto di ricostruzioni e rappresentazioni contraddittorie, sia nei circuiti intellettuali locali, sia in quelli europei.

Usi e costumi del ceto forense della capitale del Mezzogiorno erano stati descritti, spesso con toni polemici e ostili, da una larghissima schiera di osservatori stranieri transitati nei territori peninsulari fin dalla fine del secolo XVII.

“Secolo d'oro” del viaggio in Italia, il Settecento costituì per le città d'arte e di cultura il momento più alto di prestigio e di successo internazionale, confermato dalla straordinaria fioritura di guide e diari di viaggio redatti da visitatori raffinati e colti, che consegnavano all'immaginazione del lettore le rappresentazioni e le impressioni di una terra affascinante⁸. Sospinti dall'onda propulsiva della curiosità suscitata dalla lettura delle più celebri guide del Seicento, i viaggiatori europei furono fortemente attratti dalle bellezze del paesaggio italiano, ma furono anche molto sensibili al fascino dei capolavori artistici e architettonici; incantati dalla scoperta di fenomeni naturali eccezionali; incuriositi dai costumi dei popoli, dagli usi locali, dalle leggi, dai vari sistemi di governo. Per un acuto osservatore straniero l'Italia era una meta irresistibile, prospera di itinerari artistici e ambientali, e al contempo una terra ricchissima di tradizioni popolari e forme civili variegata, che stimolavano la sete di sapere e di conoscenza dell'*élite* mondiale.

Non solo aristocratici, ma anche borghesi facoltosi, professionisti, mercanti, artisti e uno stuolo di accompagnatori al seguito del viaggiatore valicarono le frontiere italiane, in misura crescente proprio a partire dagli inizi del secolo XVIII, alimentando il flusso di protagonisti del *Grand Tour* d'Italia. Da Torino a Roma, da Venezia a Napoli e poi ancora più giù fino a Palermo, i visitatori europei procedevano lungo le strade del “belpaese” accompagnati dalle memorie di viaggio di Francis Bacon⁹, di Richard Lassels¹⁰, di François - Maximilien Misson¹¹, e più tardi dalle più celebri guide di Michel de Montaigne¹², di Joseph Addison¹³, Charles de Brosses¹⁴, Johann Jakob Volkmann¹⁵, Johann Wolfgang von Goethe¹⁶, Charles-Louis de Secondat barone de La Brède e di Montesquieu¹⁷. Un'annotazione ricorrente nelle memorie di viaggio segnalava una “stravaganza” tipicamente meridionale, degna di particolare attenzione: la presenza tumultuosa degli avvocati soprattutto nella capitale del Mezzogiorno.

Fin dall'età del Rinascimento le città italiane avevano registrato una profonda trasformazione urbanistica, segnata dall'edificazione nelle vicinanze delle corti principesche di uffici giudiziari e di tribunali giudicanti, e una conseguente modificazione del tessuto sociale, con una prevalenza decisa dei ceti togati. Un autorevole osservatore delle cose italiane, Giovanni Botero, individuava le ragioni della crescita vertiginosa dei giureconsulti negli insediamenti urbani, nel dilagare della violenza e dei crimini che obbligavano a fare ricorso a giudici e avvocati per tutelare l'onore, la vita

⁸ Il tema del “viaggio in Italia” da tempo è oggetto di numerosi studi e di anno in anno si arricchisce di titoli sempre nuovi al punto che può rivelarsi troppo ambizioso il proposito di fornire una rassegna puntuale e completa. In questo studio saranno ricordati dunque solo gli autori in linea con le riflessioni di questo articolo: De Seta 1982:125-263; Placanica 1987: 165-179; Mozzillo 1992; De Seta 1992; Brilli2003; Brilli 2006; De Seta 2011.

⁹ Bacon 1625.

¹⁰ Lassels 1670; 1698.

¹¹ Misson 1691.

¹² Montaigne 1774.

¹³ Addison 1705.

¹⁴ Brosses 1799.

¹⁵ Volkmann 1770-71.

¹⁶ Goethe 1816-1817.

¹⁷ Montesquieu 1894.

stessa e le disponibilità personali¹⁸.

L'autorità e il prestigio degli avvocati e dei magistrati era la cifra, un po' insolita e a tratti incomprensibile per il viaggiatore, che distingueva i regni italiani rispetto al quadro europeo e internazionale. Ma era nel sud della penisola che quel fenomeno si imponeva con forza all'occhio attento dell'osservatore. Giunto a Napoli, il visitatore straniero notava immediatamente la popolarità delle professioni giuridiche. L'avvocatura esercitava un'attrazione irresistibile sulle generazioni giovani, specie di origine provinciale, che inebriati dalle promesse di successo, di potere politico e di fortune economiche, senza indugio si avventuravano nella capitale, con la speranza di realizzare presto il sogno di notorietà e di ricchezza.

Già nella produzione scientifica a cavallo tra Sei e Settecento numerose erano state le testimonianze dei trionfi degli avvocati. Tra le voci più celebri spiccava quella prestigiosa di Francesco D'Andrea, che sul finire del secolo XVII con grande acutezza negli *Avvertimenti ai nipoti* – un'opera a metà tra un testamento, un'autobiografia e un manuale di deontologia – mirabilmente aveva descritto il prestigio conquistato dai forensi a partire dall'esperienza vicereale spagnola¹⁹. Un successo segnato dalle opzioni della monarchia nell'amministrazione dei territori italiani e dalla necessità di contenere le spinte centrifughe della nobiltà feudale, restia a rinnovarsi nei compiti e nei ruoli richiesti dalle trasformazioni istituzionali dell'età moderna.

In una delle più celebri guide della città di Napoli, opera di Giulio Cesare Capaccio²⁰, l'autore dialogando con il "forastiero" che si aggira per le strade cittadine, lo guida all'esplorazione dei tribunali, celebrando le doti di sapienza e rigore scientifico dei togati e precisando che in città «si attenda con tanta frequenza agli studii delle leggi e si lasci ogn'altro, per che qua si guadagna, si acquista riputatione, si acuiscono gli ingegni e si camina innanzi agli honori, essendo un seminario di tutte le grandezze, per nobilitar la casa e per inalzare al cielo le famiglie»²¹.

Le eccezionali possibilità di ascesa sociale ed economica assicurate dalla pratica legale erano cresciute notevolmente dal Cinquecento in poi, innescando il processo di moltiplicazione incontrollata del numero di avvocati e procuratori. La testimonianza della presenza copiosa di giuristi si ritrova in un'altra descrizione celebre della capitale del Regno, destinata a una lunga fortuna tra gli osservatori stranieri, e pubblicata da Domenico Antonio Parrino. Nel 1700 usciva per le stampe *Napoli città nobilissima, antica e fedelissima, esposta agli occhi et alla mente de' curiosi*, una vera e propria guida ai luoghi di interesse della capitale, di modesto valore scientifico e letterario, ma accolta con straordinario successo di pubblico, grazie alla felice intuizione del formato di stampa in dodicesimo, che ne agevolava il trasporto e la rapida consultazione.

¹⁸ «La vita, l'onore e le facultà nostre sono nelle mani de' giudici, perchè, mancando per tutto l'amorevolezza e la carità, cresce tuttavia la violenza e la cupidità degli uomini malvagi, da' quali se non ci difendono i giudici, male passeranno le bisogne nostre. Per questa cagione le città. ove sono audienze reali, senati, palamenti o altra sorte di tribunali supremi, sono necessariamente frequentate, sì per lo concorso della gente, che si conosce bisognosa di giustizia, come per lo maneggio stesso della ragione, che non si può amministrare senza molta gente: presidenti, senatori, avvocati, procuratori, sollecitatori, notai e simili altri [...].» La citazione è tratta da Botero 1588 (rist. 1948: 374-375).

¹⁹ D'Andrea 1990. La curatrice della edizione critica, Imma Ascione, segnala le numerose copie manoscritte autografe o meno dell'opera rintracciabili nelle biblioteche e negli archivi italiani, a conferma del successo dello scritto e della lunga meditazione da parte dell'autore. Per un'informazione complessiva sulla personalità e sulla produzione scientifica del D'Andrea si rinvia a Mazzacane 1986.

²⁰ Nigro 1975.

²¹ Capaccio 1634: 599-600. Sulla vasta produzione di "guide" della città di Napoli e sulla progressiva trasformazione del genere letterario cfr. Pelizzari 2000.

La maneggevolezza del testo ne fece una pubblicazione molto richiesta e diffusa tra i viaggiatori, che si affidavano alle sue descrizioni.

In un passaggio della guida, Parrino si soffermava sugli impieghi del ceto intermedio di Napoli «che dalla plebe si distingue, s'adatta per lo più a' tribunali, che sono maravigliosi per la moltitudine degli ufficiali e litiganti, come dirassi. Quindi par che ogni uno aspiri a laureare col dottorato il figlio, o almeno a fargli apprendere lettere umane per applicarlo in questo – scoglio dove intoppano i più sublimi ingegni –, mentre l'ingordigia del guadagno fa appigliar la maggior parte di essi a questa professione, tralasciando l'altre scienze, perché dicono questa esser *de pane lucrando*; ad ogni modo non mancano huomini perfettissimi in tutte le facoltà; da questi tribunali sono usciti tanti famosissimi giuristi ch'oggi mai par che si rendano innumerabili, ed è tanta l'autorità de' famosi ministri che reggono il Sacro Consiglio che diede occasione ad un famoso giurista di dire “*authoritas Sacri Regii Consilii Neapolitani me terret*”. Altri, applicati alle lettere, si danno agli officj della città, banchi, notariati ed altri, come anche alle mercature de' cambj»²².

2. La fortezza della giustizia: Castel Capuano

I dati numerici riportati dalle fonti letterarie non sono sempre attendibili per gli anni di passaggio dal XVII al XVIII secolo, ma in ogni caso riferiscono di veri e propri “eserciti” di giureconsulti. Un'immagine che resta impressa nella memoria e che occupa alcune pagine dei diari di viaggio personali, alimentando il mito internazionale di Napoli “capitale degli avvocati”.

In un celebre dipinto di autore ignoto risalente con buona probabilità alla fine del XVII secolo, e conosciuto come *Il tribunale della Vicaria*, è ritratta una scena quotidiana nella piazza antistante il palazzo di giustizia – il Castel Capuano - che bene rende lo spettacolo al quale assistevano i passanti, stranieri e locali²³. Lo sfondo è interamente occupato dall'antica facciata principale del maniero, così come si presentava prima del restauro ottocentesco. L'architettura del castello era stata ridisegnata, su incarico del viceré Pedro de Toledo, dagli architetti Ferdinando Maglione e Giovanni Benincasa, cui era toccato il compito di adattare la fortezza normanna, un tempo presidio di una delle porte di accesso alla città di Napoli, a sede dei massimi tribunali del Regno. Tra le grandi riforme volute dal viceré Toledo per consolidare l'autorità della monarchia spagnola, fiaccando la resistenza dei baroni e la municipalità cittadina, un posto d'onore occupò proprio l'amministrazione della giustizia. Pedro de Toledo varò misure di intervento volte a migliorare le magistrature e gli uffici preposti alle funzioni giudiziarie, ma anche finalizzate a ingenerare nelle popolazioni meridionali un sentimento di severità e timore di fronte all'operato dei giudici.

Al progetto di rifondazione delle istituzioni giudiziarie del Regno va ascritta anche la riunificazione di tutte le principali corti napoletane in un unico edificio, il cui obiettivo era proprio rendere visibile alla cittadinanza l'operazione di razionalizzazione della giustizia e il maggiore controllo del potere centrale sull'attività di giudici, ausiliari e forensi. A Napoli, come nel resto dell'Europa, fin dal Medioevo i tribunali erano dislocati sul territorio cittadino e spesso allocati nei palazzi della nobiltà o presso i monasteri. Così, se la Camera della Sommaria, tribunale fiscale del Regno, era stata ospitata nella proprietà del Marchese del Vasto, la Gran Corte della Vicaria – tribunale con competenza civile e penale – aveva trovato sede in un edificio nei pressi della chiesa

²² Parrino 1700:19-20.

²³ Il quadro conservato attualmente nel Museo San Martino è attribuito ad Ascanio Luciani, ma è stato per molto tempo oggetto di un vivace confronto fra gli storici dell'arte divisi sulla paternità dell'opera. Una sua riproduzione è rintracciabile in *Civiltà del Seicento a Napoli* 1984: 25; *Seicento napoletano: arte, costume e ambiente* 1984: 55- 59; De Frede 1999.

di San Giorgio Maggiore, andato parzialmente distrutto nel 1526 per via di un incendio. Diversa ancora la collocazione della magistratura suprema di Napoli, il Sacro Regio Consiglio, che a più riprese, nella seconda metà del secolo XV e nella prima del XVI, ebbe sede nel cortile di Santa Chiara; o del Tribunale della Regia Zecca, collocato in un palazzo posto nei pressi della chiesa di Sant'Agostino²⁴. Riunire tutte le maggiori magistrature in un'unica sede aveva dunque il duplice vantaggio di agevolare l'operato delle amministrazioni, e, al contempo, di regolare l'afflusso di regnicoli provenienti dalle province, impedendo che potessero immettersi nelle già caotiche strade cittadine.

I lavori di ristrutturazione del castello durarono tre anni, dal 1537 al 1539, e si conclusero con le riunificazioni delle corti menzionate e con il trasferimento anche delle carceri cittadine. Alla vista del passante la Vicaria Nuova si presentava come un grande edificio monumentale, con al centro della facciata principale un portale su cui spiccava l'aquila imperiale simbolo dell'Imperatore Carlo V e un'iscrizione datata 1540 che ricordava la ristrutturazione delle corti voluta da Pedro de Toledo²⁵. Nel dipinto de *Il Tribunale della Vicaria* si scorge poi, proprio in cima alla porta di ingresso, una torretta in legno, fatta realizzare nel 1620 dal nuovo vicerè Cardinal Zapata, per custodire una campana che con i suoi rintocchi segnalava l'ingresso nel palazzo del presidente del Sacro Regio Consiglio. Secondo il rituale riferito da Ferdinando Nunziante, il supremo magistrato si recava al castello, vestito di un sontuoso abito scarlatto, in carrozza assistito da mastri datti e ausiliari, e accompagnato da un cordone di capitani di giustizia e di capi portieri disposti in modo da creare un corridoio tra il portone d'ingresso e la carrozza stessa. Ad attendere l'autorità sulla soglia del castello c'erano poi folle di avvocati in toga che accompagnavano il Presidente lungo le scale di accesso ai piani alti²⁶.

Le guide e i diari di viaggio del Seicento e del Settecento descrivono, piuttosto dettagliatamente, gli interni della fortezza²⁷.

Superato l'ingresso si accedeva ad un ampio cortile porticato. Al pianterreno erano collocate le carceri, il Tribunale della Bagliva e l'infermeria. Tre scalinate conducevano al primo piano dove furono installate il Sacro Regio Consiglio, la Sommaria e la Gran Corte della Vicaria. Sebbene decorate con affreschi che ritraevano le allegorie delle scienze più nobili, l'ascesa degli scaloni era per il viaggiatore, soprattutto straniero, un'esperienza orribile e sconvolgente. Ricordava al proposito Gorani che «L'escalier par lequel on mont est large et commode, mais d'un mal propreté révoltante, étant tout rempli d'immondices dont le sens de la vue et celui de l'odorat sont également choqués», associando la condizione delle scale del tribunale allo stato di degrado e di lerciume che caratterizzava tutte le strade della città e finanche le residenze reali²⁸. Eppure non erano mancate le iniziative ufficiali per correggere e riqualificare gli ambienti di Castel Capuano, liberandolo dalla presenza dei non addetti ai lavori nonché vietando pratiche e comportamenti inadeguati al tempio della giustizia²⁹.

²⁴ Capasso 1889.

²⁵ L'iscrizione è riportata in Celano 1856:379.

²⁶ Nunziante 1893.

²⁷ Una descrizione minuziosa degli spazi di Castel Capuano e delle suddivisioni dei saloni è contenuta anche in Sigismondo, 1788.

²⁸ Gorani 1793:47.

²⁹ È il caso dei provvedimenti adottati nel 1717 da Gaetano Argento, presidente del Sacro Regio Consiglio su cui si rinvia a Miletta 1997: 44.

Il Tribunale della Zecca fu posto al secondo piano e così pure gli Archivi che custodivano gli atti giudiziari del Regno. Le ampie sale del Regio Consiglio erano decorate con affreschi bellissimi che ritraevano i sovrani napoletani, alternati alle rappresentazioni delle virtù morali, delle arti, o delle figure simboliche dei sommi legislatori della storia come Giustiniano e Costantino. L'ammirazione del visitatore poi era massima giunto nella grande sala della Sommara, abbellita con immagini allegoriche delle province del Regno, a memoria della natura fiscale della suprema magistratura che ivi svolgeva le sue funzioni.

Da una porta laterale si accedeva alla Cappella della Sommara, uno degli ambienti più significativi di tutto il maniero rimasta inalterata nel tempo, come testimonianza del valore e dell'idea di giuridicità ereditata dall'esperienza di *ius commune*. La presenza di un luogo sacro, religioso negli spazi riservati all'amministrazione della giustizia umana, rievocava e rinsaldava le origini "divine" non solo della *iustitia* terrena ma delle funzioni stesse dei giureconsulti, *sacerdotes iuris* tanto nella veste di giudicanti quanto in quella di consulenti. La tradizione europea continentale aveva affinato l'ideale della giurisprudenza quale *divinarum atque humanarum rerum notitia*, esaltando le doti del giurista e la vicinanza delle sue virtù a quelle riservate in ambito religioso al sacerdote. Entrambi erano chiamati a governare la giustizia e a operare per l'attuazione in terra dell'ordine divino. Coerentemente con questa visione, la Cappella della Sommara ricordava ai frequentatori del castello il nesso fortissimo tra il *ius* e il *sacrum*. Nei suoi banchi i magistrati si riunivano quotidianamente per assistere alla funzione religiosa, prima di attendere al loro lavoro. Un rituale che ammoniva sull'altissima responsabilità e anche sull'autorità dei togati, chiamati a rendere giustizia nel nome e per conto dell'investitura divina. Il ciclo di affreschi, che si ammira ancora oggi sulle pareti, riprende un repertorio iconografico molto conosciuto nell'età moderna, che affidava alla raffigurazione delle scene tratte dalla Passione di Cristo, il senso del diritto e della *iustitia* proprio della cultura europea del tempo³⁰.

Il quadro de *Il Tribunale della Vicaria* mostra con particolare realismo il movimento disordinato e assordante del largo antistante il castello. Si distinguono gli avvocati, identificabili per le classiche vesti e per il mantello nero completato dal cappello, intenti a conversare tra loro o con gente del popolo – forse clienti – e i magistrati, qualcuno in toga³¹. Intorno ad essi ruotano persone comuni - mercanti, gente umile, donne, garzoni, mendicanti – che timorosamente guardano e si accostano ai giureconsulti, magari per chiedere il loro prezioso ausilio. Completano la scena carrozze e "segge" che amplificano la sensazione di affollamento e confusione che nell'insieme trasmette il soggetto del quadro. Si ha quasi l'impressione di udire quel vociare altissimo, rumoroso, irriverente che gli osservatori con fastidio documentano nelle annotazioni personali.

Le aule giudiziarie di Castel Capuano costituirono una tappa obbligata nel circuito dei visitatori europei, ancora fortemente suggestionati dai consigli di Francis Bacon sulle cose da fare e osservare durante il viaggio nelle terre straniere. Bacon fu senza dubbio l'intellettuale che rivoluzionò la cultura del tempo innalzando l'esperienza del *Grand Tour* a momento cruciale e altamente formativo per le giovani generazioni colte. Il viaggio non era evasione, ma al contrario l'occasione ideale per coltivare la conoscenza attraverso l'indagine diretta delle cose e dei fenomeni, e per la raccolta di dati da tradurre poi induttivamente in leggi di natura.

³⁰ Prosperi 2008. Sulla descrizione degli affreschi della Cappella della Sommara cfr. De Filippi 1961; Porcaro - Borrelli 1968; Cirillo 1994.

³¹ Natale, 2004.

«Il viaggiare per i giovani fa parte dell'educazione, per gli adulti dell'esperienza»³² scriveva il filosofo, il quale elencava quelle che a suo avviso dovevano costituire le tappe obbligate del percorso di conoscenza, affinché il *tour* potesse divenire un'esperienza realmente formativa. Nell'itinerario figuravano, oltre alle chiese ed ai monasteri, le antichità, le biblioteche, le corti dei principi e anche le sedi delle magistrature.

A Napoli i visitatori dovevano includere nel circuito le aule giudiziarie di Castel Capuano, dove osservare attentamente il funzionamento della giustizia, la pratiche procedurali e la peculiarità tutta locale della imponente presenza di uomini di legge. «Si è grande il numero dei Litiganti, Giudici, Avvocati e Procuratori solito intervenire, che rassomiglia a picciola popolata città», annoterà Thomas Salmon nei suoi appunti, raccontando la visita ai tribunali della capitale³³. Nelle sale della Vicaria si esibivano gli avvocati che «parlent devant les juges avec encore plis de licence qu'on ne le fait à Venise», e che «crient comme des aigles et poussent quelquefois des hurlemens affreux en se disant les injures les plus grossières, et les plaideurs qui sont présens quand on plaide leur cause, ne s'épargnent pas davantage» riferiva Giuseppe Gorani nelle memorie di viaggio³⁴. E ancora nei ricordi dell'abate Richard, affidati alla *Description historique et critique de l'Italie*, pubblicata nel 1766 e riedita nel 1769, l'osservatore riferisce della folla di avvocati, procuratori e clienti che si accalcano nell'immenso salone della Camera della Sommaria, uno dei luoghi più confusionari che si possano visitare in città e più singolare per la presenza nel palazzo di mercanti e librai³⁵.

Agli inizi del Settecento un autorevole turista inglese, Joseph Addison, nel ricordare il soggiorno napoletano segnalava l'incredibile quantità di tribunali raccolti nell'antico castello, e le turbe chiassose di avvocati, magistrati, legulei, ufficiali di giustizia corrotti incontrati nelle vie della capitale. Addison riportava un aneddoto probabilmente molto conosciuto al tempo. La vicenda aveva come protagonisti il pontefice Innocenzo XI e il viceré marchese del Carpio. Di fronte alla richiesta rivolta dal pontefice al governatore di fornire trentamila capi di maiali come tributo alla Chiesa, il marchese avrebbe risposto di non essere in condizioni di soddisfare il debito ma di poter fornire al contrario trentamila avvocati!³⁶ Il numero – trentamila giuristi - stupisce ancora oggi, soprattutto se rapportato alla popolazione complessiva di Napoli tra fine Seicento e inizi Settecento. Ma l'indicazione così puntuale non è sporadica, bensì ricorrente nei resoconti di viaggio e negli studi dedicati alla città dagli intellettuali europei. Montesquieu, tra i più celebrati turisti stranieri del secolo XVIII, che a Napoli giunse all'incirca nella primavera del 1729, nelle pagine del *Voyage* riferisce della presenza di circa cinquantamila tra avvocati – distinti dal tipico abito nero, dalla cappa e dal copricapo di paglia - magistrati, ufficiali di giustizia, scrivani per una popolazione di cinquecentomila abitanti: una vera propria milizia con “temperino alla mano”³⁷. Di numeri eccezionalmente alti di avvocati, notai e figure professionali diverse che ruotano attorno all'attività dei tribunali parla anche Volkmann nelle *Nachrichten*, puntualizzando che «Gli avvocati napoletani fanno gran ricorso all'eloquenza; i loro discorsi davanti al tribunale sono pieni di fuoco, ma di solito troppo ampollosi [...] le varie istanze a Napoli ritardano le cause più a lungo che in altri paesi, perché qui ognuno puntualizza, si appella, e giudici e avvocati spillano danaro dalle saccocce delle

³² Bacon 1996: 71.

³³ Salmon 1763: 17.

³⁴ Gorani 1793: 48-49.

³⁵ Doria 1984: 27.

³⁶ Ivi: 14.

³⁷ Ivi: 18.

parti senza che le cause vedano mai la fine»³⁸. Qualche anno più tardi Charles-Marguerite-Mercier Dupaty, avvocato generale nel parlamento di Bordeaux e poi “président à mortier” presso quel tribunale, osservando con lo sguardo del giurista di formazione la prassi giudiziaria e la vita forense a Napoli, dichiarerà con disappunto che «aussi les gens de loi pullulent. On compte pour le seul royaume de Naples (la Sicilie à part), c’est –à –dire pour environ quatre millions de justiciables, près de trente mille avocats ou procureurs». Colpisce l’attenzione del giudice la quantità di allegazioni e scritti forensi eruditi ed ampollosi, di valore modesto. Peculiari appaiono la stima e il credito di cui godono i grandi avvocati «qui sont au nombre de quatre cents, ont une supériorité marqué. J’ai vu les autres, ainsi que les cliens, leur prendre la main et la baiser»³⁹.

3. *L’avvocatura napoletana nelle descrizioni della cultura illuministica meridionale*

La presenza invadente e rumorosa degli avvocati nella città di Napoli non era una realtà difficile da scoprire all’intellettuale giunto nella capitale del Mezzogiorno. Ovunque si recepissero voci non troppo lusinghiere sulla rapacità e sulla sfrontatezza del ceto forense. Nei teatrini e presso le case nobiliari risuonavano le note di una cantata umoristica scritta da Michelangelo Faggioli, musicista e avvocato anch’egli, vissuto tra la fine del secolo XVII e gli inizi del XVIII dal titolo significativo *Sto’ paglietta presuntoso*, che tratteggiava in musica i difetti dell’avvocato mediocre, appunto il *paglietta*, sempre a caccia di affari e clienti, e pertanto rifuggito da tutti⁴⁰.

Ritratti severi e impietosi delle professioni forensi ritornavano con regolarità nelle opere di molti intellettuali meridionali impegnati nel Settecento in quella straordinaria impresa di rinascita civile, culturale e sociale del Mezzogiorno, complice la ventata illuministica e le grandi speranze risvegliate dall’ascesa al trono napoletano di Carlo di Borbone⁴¹.

Il 1734 apparve agli intellettuali del Regno un anno di svolta, l’inizio di una nuova epoca segnata dall’apertura decisa alle tendenze riformistiche europee e dalla riorganizzazione e ammodernamento della monarchia assoluta. Conquistati dal culto del “progresso” e della “felicità dei popoli”, personaggi del calibro di Antonio Genovesi e Ferdinando Galiani inaugurarono gli studi sulla moneta, sui traffici mercantili, sulle scienze, trascinando una folta schiera di giovani intellettuali sedotti dalla passione per l’“incivilimento” del Regno. Molti furono esponenti di una nobiltà colta, proveniente dalla periferia o dalle province lontane: costoro, attraverso relazioni puntuali, offrivano un’immagine veritiera dell’agonia civile e sociale della campagna e dei centri urbani più distanti dalla capitale. Originari della Calabria, della Puglia, del Molise, degli Abruzzi furono animati da un sentimento di profonda insofferenza verso le strutture feudali e arcaiche del Mezzogiorno, e coltivarono con grande interesse studi sulla condizione di vita dei contadini, sullo sfruttamento del

³⁸ Volkmann 1770-71: 106-107. Sulle maliziose strategie messe in campo dagli avvocati per prolungare i tempi dei processi e incrementare i personali profitti vedi Miletta 1997: 59-67.

³⁹ Dupaty 1809: 117.

⁴⁰ Il testo della cantata recita così: «Sto’ paglietta presuntuoso/ Sto’ paglietta presuntuoso/ va deritto comm’a fuso/ ne vo justo cammenà./ Parla e fa lo gemme gemme,/ certo è peo de Salemme,/ à do arriva vò gabbà./ E nò crocco de chianca,/ nò piezzo de rognone/ fuceto da lo cuollo allo tallone./ Ha ‘na cera de ‘mpiso,/ ogn’uno lo jastemma:/ “fuss’acciso”./ Strilla lo fruttajolo:/ “arrosso, vavatene truffaiolo”./ Dice lo tarallaro:/ “no t’accostà, ‘te sciacco”./ “Mo’ vene parasacco”./ dice lo merciaiuolo./ E ‘nzomma a do’ compare/ Siente de serra serra; e se isso/ Non fuje che le stira la pella./ chi l’ammacca lo musso,/ e chi la zella./ Paglietta zizi,/ avite gnorsi,/ la lopa sciu sciu, / che pate bù bù;/ li turre petirre/ e naniana, ah, ah, ah,.../ Vorrissse tu affè/ Compare nènè,/ de raffe po’ po’/ lo piscia portelle/lo vienne chà ‘lla». Michelangelo Faggioli nacque nel 1666 a Napoli e qui morì nel 1733. Avvocato presso i tribunali civili ed ecclesiastici, coltivò la passione per la musica e fu autore della prima opera buffa scritta in dialetto napoletano, *La Cilla* (1706).

⁴¹ Ajello 1976.

territorio, sulla gestione delle acque, sulle tecniche di coltivazione, sull'istruzione delle popolazioni di campagna. Essi pubblicarono opere in cui diedero prova di totale adesione ai principali motivi della cultura illuministica, dall'elitismo pedagogico all'infantilismo delle masse fino alla celebrazione della perfettibilità umana. Le scienze e le attività professionali legate ai saperi empirici entusiasmarono uomini come Francesco Longano, Domenico Grimaldi e altri scrittori del Regno che credettero nell'utilità delle conoscenze tecniche e meccaniche, rese disponibili dagli studi di agronomi, botanici e geologi⁴².

Una nuova centralità fu riconosciuta alle occupazioni fino ad allora trascurate e svalutate, che adesso apparivano irrinunciabili per la stabilità politico-sociale. Quelle che un tempo erano classificate come arti meccaniche – e ritenute inferiori alle arti liberali per eccellenza come il diritto, la religione e la medicina – lentamente conobbero un diverso apprezzamento da parte degli intellettuali, che ad esse guardarono come alle professioni del futuro, caratterizzate da una singolare compresenza di tecnica e arte, teoria e pratica⁴³. Ben si comprende l'esortazione che Antonio Genovesi rivolgeva ai giovani meridionali di guardare con altro interesse alle moderne conoscenze, necessarie per il rilancio del meridione d'Italia⁴⁴. L'auspicio era un'inversione delle statistiche annuali che registravano puntualmente una propensione evidente per le professioni forensi. Cresceva la consapevolezza nei più acuti scrittori del Settecento che nessun miglioramento nelle condizioni di civiltà del Mezzogiorno sarebbe stato possibile fino a quando «la nostra gioventù non avrà altro scopo che il foro»⁴⁵.

Questa letteratura ricca e varia si ritrovava sul punto della critica serrata all'immobilismo delle strutture giuridico-istituzionali e sull'affronto al mondo forense, saldamente aggrappato al passato. La celebrazione degli specialismi scientifici e professionali si traduceva in una polemica violentissima contro l'avvocatura, il mestiere di gran parte della classe dirigente napoletana, che invano si era cercato di rinnovare nelle forme e nei contenuti scientifici. Fatta eccezione per pochi grandi nomi, i *paglietta* finirono col diventare il bersaglio delle critiche, gli artefici del fallimento dei programmi di rinnovamento⁴⁶.

Sicuramente non senza eco risuonarono durante tutto il Settecento le parole di un intellettuale raffinato e poliedrico come Paolo Mattia Doria, attento osservatore delle dinamiche politiche e sociali del Mezzogiorno. Genovese di nascita, ricco discendente di una famiglia che aveva dato alla Repubblica di origine ben quattro dogi, Doria riassume nella propria biografia culturale e personale i tratti tipici del letterato italiano dell'Illuminismo, enciclopedico e versatile negli studi quanto nella vita civile. Cittadino europeo più che genovese, molto giovane intraprese come tanti coetanei un lungo viaggio per le principali città della penisola.

⁴² Cfr. l'antologia di scritti raccolti in *Il Mezzogiorno agli inizi dell'800. Il decennio francese 1992*.

⁴³ Rao 1997.

⁴⁴ Genovesi, 1753.

⁴⁵ L'osservazione di Genovesi è contenuta in Cary 1757: 32, nota 8. Negli *Elementi del commercio 1757*. Genovesi dichiarava ancora, a proposito della fortuna delle professioni legali «Scrivono i nostri storici che nel principio del passato secolo non vi erano in Napoli che soli venti avvocati ed intorno a cinquanta procuratori. Ma l'esca che quest'industria presenta a coloro i quali vi si impiegano gli ha fuor di misura aumentati e tuttavia gli augumenta. È chiaro che questa classe di uomini non augumentò le rendite dello Stato, però ch'ella vive dell'altrui fatiche [...]. Conciosiaché quanto più ella augumenta, tanto a porzione scema il numero di quelli che siano al governo civile necessari». Poco oltre egli aggiungeva che l'alto numero di avvocati faceva temere un incremento malizioso delle liti e il rallentamento del corso della giustizia con grave pregiudizio per la felicità del popolo.

⁴⁶ Venturi 1998: 555 citando una corrispondenza di Intieri a proposito del rilancio degli studi pratici riporta parti di una lettera del 28 marzo 1733 in cui dichiara «[Il paese] è un poco alieno da questa sorta di studi ... I tribunali fanno passar la voglia a più d'uno».

Il primo soggiorno a Napoli fu breve, ma nella capitale del Regno Doria era destinato a tornare nel 1690 e a restare per circa mezzo secolo, poiché, a causa del dissesto familiare, fu costretto a trasferirsi per riscuotere alcuni crediti. L'impatto con la realtà napoletana offrì al Doria l'occasione per constatare subito i mali del meridione e della sua grande metropoli. Egli fu obbligato a fare ricorso alle magistrature per recuperare gli investimenti personali, e sperimentò il disordine dell'ordinamento giudiziario e l'ostracismo da parte del ceto forense, contrario ad ogni tentativo di ammodernamento del sistema giuridico e istituzionale. Nelle sue opere denunciò proprio la "questione" degli avvocati e mise in luce le ragioni dell'insolito successo della professione forense⁴⁷.

L'ignoranza, la veemenza, l'avidità dei giureconsulti, aggravate da un sistema di studi universitari carente e scarsamente qualificato, furono argomenti ricorrenti nella letteratura meridionale e motivo di imbarazzo per i più apprezzati avvocati e giuristi del secolo XVIII. Sulla scia della ben nota polemica segnata da Ludovico Antonio Muratori con la pubblicazione del *Dei difetti della giurisprudenza*⁴⁸, anche molti giuristi intervennero sulla necessità di rifondare le professioni giuridiche.

Nella ricca produzione bibliografica del Settecento si definì, con tratti sempre più marcati, il profilo bifronte del mito dell'avvocatura meridionale. Il dato emerge, con tutta evidenza, dalla lettura degli autori più conosciuti e significativi che la storiografia specialistica da tempo segnala come voci espressive della vivacità culturale napoletana.

Scorrono pagine scritte da avvocati che raccontano di altri avvocati, senza tuttavia cedere all'apologia o al gusto celebrativo. Oltrepassando i limiti del ragionamento autoreferenziale, i discorsi sono indirizzati ad una cerchia di lettori più ampia, che si imbatte in due figure speculari ma opposte di avvocato: il giurista moderno, critico, studioso dei cambiamenti in corso, che coincide con la voce narrante, ossia con l'autore del trattato; dall'altro lato, un pratico, imbevuto ancora di cultura tradizionale, molto esperto di intrighi processuali ma meno sensibile all'esigenza di rinnovamento civile della professione. Nelle pieghe di un'unica narrazione emergono immagini doppie dell'avvocatura - nuova e antica; nobile e affarista - che riassumono le fasi convulse di rifondazione della professione. Va tuttavia sottolineato che, negli scritti anche più polemici, si rinviene una ricostruzione di tipo circolare tra i difetti della giurisprudenza e i caratteri del diritto vigente. La decadenza dell'avvocatura è cioè al tempo stesso causa ed effetto di un impianto giuridico ed istituzionale che induce alla libertà di interpretazione, alla dialettica giuridica, all'elaborazione di "strategie" processuali audaci ma vincenti. Non è certo una difesa del ceto, però è pur vero che spesso l'autore del testo indirizza le sue riflessioni al sovrano e ai ministri più lungimiranti, chiedendo riforme che possano dare nuovo respiro all'avvocatura nonché stabilità e attualità all'ordine giuridico. Ciò spiega la ragione per cui le riflessioni sui costumi degli avvocati si confondono con le critiche alle procedure giudiziarie e al funzionamento delle magistrature del Regno, e culminano in proposte o richieste di intervento da parte della corona che ridisegnino la giustizia del Mezzogiorno. Se si accetta la ricostruzione proposta, è possibile allora intuire il significato dell'*oblio* a cui furono condannati tanti avvocati-scrittori del Settecento dall'avvocatura napoletana di età liberale, troppo impegnata nel progetto di riqualificazione della professione con la

⁴⁷ Doria 1953: 189. Su Doria cfr. GALASSO 1973 e la Recensione di Ajello 1974; Rovito 1992.

⁴⁸ Muratori 1742. Su Muratori e per una rassegna bibliografica delle edizioni delle opere e degli studi storiografici si rinvia a Imbruglia 2012.

esaltazione del forte impegno pubblico, civile e morale, che male si conciliava con le rappresentazioni in chiaroscuro della pratica forense più risalente⁴⁹.

Questa prospettiva chiarisce inoltre la tendenza degli scrittori a privilegiare due temi di riflessione: da una parte, l'educazione e la formazione dell'avvocato, nodo essenziale dei progetti di riforma del Regno; dall'altra, il problema altrettanto urgente rappresentato dagli abusi dell'avvocatura e dalla disciplina delle modalità di accesso alle carriere.

Il paradigma disciplinare proposto dalle professioni tecniche e scientifiche si impose come modello per il rinnovamento degli studi giuridici, rilanciando l'idea della saldatura tra teoria e prassi del diritto. Nell'immaginario di molti autori l'avvocato ideale non poteva accontentarsi più dell'acquisizione prevalentemente "tribunizia" delle competenze giuridiche. Proprio l'antica consuetudine di separare la pratica dalla scienza giuridica aveva impoverito e declassato la giurisprudenza. Guardando ai cambiamenti in atto nella cultura europea, si comprendeva la necessità di innovare gli insegnamenti di diritto aprendo alla diffusione di saperi che potessero allargare i confini del ragionamento giuridico, sia pure negli spazi dell'ordinamento tradizionale. Storia, filosofia, lingue classiche ma anche diritto naturale e patrio venivano segnalate come discipline di approfondimento utili per aggiornare il *curriculum studiorum* del giureconsulto.

Un confronto molto suggestivo tra i due contrapposti modelli di avvocato del secolo è ricostruito da un giovanissimo Francesco Rapolla nel *De jurisconsulto*⁵⁰. Lo scritto apparve nel 1726, molti anni prima dell'opera che lo ha reso più noto alla storiografia giuridica, la *Difesa della giurisprudenza*⁵¹, concepita come risposta alle riflessioni di Muratori sui limiti della pratica forense. Il trattato fu accolto con largo consenso di pubblico per le questioni toccate, oggetto oramai di discussione negli ambienti culturali napoletani. Ricerche recenti e accurate hanno indagato a fondo l'itinerario teorico del giurista napoletano e la sua complessa collocazione nel novero dei riformisti del Settecento⁵².

L'argomento principale trattato da Rapolla nel *De jurisconsulto* riguardava la distanza eccessiva tra il diritto dei dottori e l'applicazione delle regole nella prassi quotidiana, dunque il tema dell'apprendimento e dell'interpretazione del diritto. I due momenti dell'educazione giuridica erano tra loro indissolubili, poiché la sola abilità pratica spogliata della conoscenza delle leggi poco si addiceva al lavoro del vero giurista; così come viceversa, la sola conoscenza delle dottrine dei maestri della tradizione, senza l'esperienza dell'applicazione del diritto ai fatti concreti, sfociava nella pura astrattezza. L'*iter* logico seguito da Rapolla lo porterà ad individuare nello studio del diritto romano la chiave del successo del giureconsulto. Non è oggetto di questo studio la critica alla tradizione romanistica, che fu un passaggio cruciale della polemica settecentesca. Interessa qui piuttosto rilevare la capacità di un avvocato alla prime esperienze di riuscire a cogliere dall'interno i limiti strutturali della professione e l'esigenza di acquisire una profonda preparazione sui principi fondanti della giurisprudenza e del diritto patrio, che egli ritrovava nelle *leges romanae*.

Più accattivate e coinvolgente per il lettore si rivelò nel 1743 il *Convivium rabularum* di Gennaro Parrino⁵³, figlio di Domenico Antonio, l'autore della diffusissima guida alla scoperta della città di Napoli. Molto giovane, Gennaro era entrato a far parte del *milieu* riformista della capitale.

⁴⁹ Torre 2013.

⁵⁰ Rapolla 1726.

⁵¹ Rapolla 1744.

⁵² Birocchi 2006.

⁵³ Parrino 1743.

Versato negli studi di diritto, scienze, teatro, letteratura e lingua latina, egli optò per la carriera forense cui cominciò a dedicarsi nella veste di procuratore ancor prima di conseguire la laurea, adeguandosi agli usi del tempo. Le aspettative scientifiche nonché personali furono tuttavia tradite dalle moderate riforme della Corona e dal deludente andamento della carriera. Nel 1734 Parrino era passato alla magistratura - anche questo un costume abituale del ceto forense meridionale - credendo in una rapida e incisiva riorganizzazione della giustizia ad opera del re. Grazie all'iniziale amicizia con Tanucci confidava in una carica giudiziaria di alto rilievo presso i tribunali della capitale. L'allontanamento progressivo dalle posizioni politiche del ministro e l'inatteso trasferimento presso le corti provinciali lo persuasero del fallimento del programma ideale. Di tutto ciò vi è traccia nel *Convivium*⁵⁴.

L'opera fu composta tra il 1739 ed il 1743, anni in cui l'autore oramai disilluso e distaccato dedicò la sua attenzione allo sfacelo dell'avvocatura.

Il testo si presenta in forma di dialogo teatralizzato, concepito in chiave brillante e farsesca, a conferma degli interessi teatrali e linguistici del magistrato. È preceduto da una lunga dedica al Tanucci, particolarmente significativa alla luce dei rapporti già compromessi tra i due al tempo della pubblicazione. Nella premessa viene rinnovato l'invito ad un'azione di riforma della giurisprudenza che rilanci la funzione civile dell'avvocatura. Anche il *Convivium* evidenzia la notorietà delle professioni legali nella città di Napoli, ma ne sottolinea lo stato di decadenza dovuto all'inosservanza delle regole di accesso alla professione e al livello modesto e prevalentemente pratico della cultura forense. La totale assenza di controlli sui requisiti richiesti per esercitare le funzioni della difesa aveva impoverito la cultura giuridica, dalla quale erano state escluse le lingue, la letteratura, la filosofia e in generale il sapere umanistico con i suoi ricchi contenuti. Ciò nonostante, taluni grandi giuristi meridionali si erano imposti per le aperture culturali e le doti professionali come maestri, ai quali la gioventù avrebbe dovuto ispirarsi con ammirazione. Francesco D'Andrea, Serafino Biscardi, Gian Vincenzo Gravina, Gaetano Argento, Alessandro Ricciardi erano soltanto alcuni nomi individuati da Parrino tra gli interpreti del moderno ruolo del giurista. Filosofia e metodo "culto" erano per l'autore del *Convivium* presupposti insostituibili per ridare spessore alla conoscenza scientifica dell'avvocato, il quale non poteva limitare gli studi solo alle angustie forensi. Se la grande aspirazione dei giuristi era quella di riconquistare credibilità e dignità civile, nonché rivendicare la necessità del loro ruolo di mediatori tra il sovrano e la popolazione, occorreva rivedere l'*iter* di preparazione scientifica, dando largo spazio alla conoscenza della storia, delle istituzioni delle genti e dei popoli, delle tendenze naturali degli uomini.

Parrino mette in scena una vicenda che, come egli stesso racconta nella dedica, era solito riferire Saverio Pansuto, suo congiunto nonché autorevole magistrato del Sacro Regio Consiglio. La storia narra l'incontro tra un giovane giurista e il suo maestro di diritto con quattro avvocati cialtroni - da cui *Convivium rabularum* - chiamati dal padre dell'aspirante forense a valutarne la preparazione e la possibilità che possa finalmente entrare nelle aule dei tribunali. L'avvocato immaginato dall'autore è raccontato dal maestro Modestino - nome scelto non a caso - che ritiene opportuna una preparazione di ampio respiro, attenta alle letture storiche e filosofiche, e in generale aperta alla contaminazione del pensiero europeo più maturo.

⁵⁴ Le notizie sulla carriera di Parrino sono tratte dalla nota di Raffaele Ajello alla *Introduzione* alla traduzione del 2007. *Convivium* . 2: 54-67.

Geometria, storia, filosofia, libri sacri, eloquenza, diritto romano, patrio e canonico, letteratura medievale e commentari del Cinquecento francese costituiscono gli elementi della ricca formazione del giurista, al quale si chiede di non fermare lo studio al contenuto formale delle norme ma di coglierne il dinamismo e la vitalità. Di tutt'altro tenore sono i consigli degli avvocati, i quali suggeriscono al giovane discente di tralasciare i suggerimenti nefasti del maestro. La professione non richiede lo studio ma arguzia, abilità nella scelta della clientela giusta, attenzione al guadagno facile, esperienza empirica e una notevole disinvoltura nell'uso della parola e dell'arte della persuasione, quali strumenti decisivi per affabulare assistiti e giudici.

Le caricature dell'avvocatura settecentesca ritratte da Parrino trovavano ampia eco in altri scritti apparsi negli stessi anni. Fu così per l'opera Giuseppe Aurelio Di Gennaro⁵⁵, celebre avvocato, conoscitore ed estimatore del pensiero di Parrino⁵⁶, apprezzato fin dagli esordi nelle aule dei tribunali di Napoli per il rigore dottrinario e per la vasta erudizione, in evidente conflitto con l'oratoria vuota e la modestia giuridica del ceto legale. Dotato di una solida cultura umanistica, arricchita dalla conoscenza della scienza giuridica francese, Di Gennaro sposò molto presto la tesi riformista degli intellettuali meridionali. Un profondo mutamento delle istituzioni e della società civile era, a suo avviso, possibile solo attraverso il rinnovamento del diritto. L'esercizio della professione forense aveva dato al Di Gennaro l'opportunità di toccare con mano i difetti del sistema giuridico, troppo farraginoso nonché appesantito da una mole normativa cresciuta a dismisura nei secoli, al punto da rendere inevitabile la mediazione delle interpretazioni dottrinarie. Il risultato era la sterminata letteratura fiorita nel tempo, che annoverava raccolte di pareri, decisioni giurisprudenziali, trattati e pratiche che imponevano al giurista lunghi tempi di lettura e rari momenti di riflessione scientifica. Lentamente gli avvocati avevano abbandonato lo studio della scienza legale per fare spazio all'apprendimento delle opinioni dei giureconsulti e ad una conoscenza esclusivamente pratica. Ciò aveva condotto i giuristi a cadere in vizi e difetti oramai dilaganti nel Foro. La ristrettezza degli studi, un'eloquenza modesta, la prolissità, l'audacia, la timidezza, l'incoerenza, la presunzione, la malizia e l'avidità erano mali comuni tra i pratici e insidie per il giovane giurista. Oltre a ciò, l'attenzione smisurata per la giurisprudenza forense aveva determinato un'ulteriore proliferazione di opinioni dottrinali che condannavano alla paralisi l'ordinamento vigente. La cura che Di Gennaro immaginava consisteva in un ritorno deciso *all'arte del ben pensare*, alla dialettica abbinata all'eloquenza e alla logica che consentivano di risalire alle «giuste massime nella Giurisprudenza»⁵⁷. La tradizione giuridica e dottrinale romanistica offriva un esempio impareggiabile di immortalità che doveva ispirare l'educazione del giurista e il diritto del Regno. Né erano poi da tralasciare gli insegnamenti di grandi giureconsulti passati e presenti che «pur in mezzo di turba sì grande si distinsero» per le conoscenze scientifiche intrecciate con gli apprendimenti pratici⁵⁸. Nel programma di rifondazione degli studi legali elaborato da Di Gennaro un posto di primo piano occupava anche la ritrattistica giuridica a scopo didattico.

⁵⁵ Di Gennaro 1744. Nella storia del Regno al tempo di Carlo di Borbone Michelangelo Schipa definiva Di Gennaro il maggiore esponente della scuola "erudita" del diritto e uno dei più severi critici dei costumi degli avvocati napoletani "damerini e sfacciati", da lui duramente attaccati in un'altra opera che lo aveva reso già famoso, la *Respublica Jurisconsultorum*, Neapoli 1731. Cfr. Schipa 1972: 135. Notizie su Di Gennaro in Feola 1978; Panico 1991; Tita 2013.

⁵⁶ Sul punto si rinvia alla lettera di Giuseppe Aurelio Di Gennaro a Gennaro Parrino pubblicata in Appendice alla traduzione del *Convivium* 2007/2: 204-206.

⁵⁷ Di Gennaro, 1744: 49-51.

⁵⁸ Ivi: 40 ss.

«Vorrei, che a' giovani, i quali indirizzano i passi pel Foro, si presentassero pure innanzi agli occhi le immagini più vive de' più famosi ed egregi professori vive de' più famosi ed egregi Professori, che di e notte, senza risparmio di travagli, fornirono a meraviglia il loro decoroso impiego»⁵⁹ scriveva l'avvocato Di Gennaro che, poche righe dopo, auspicava l'avvio di un'impresa efficace per la costruzione della tradizione giuridica meridionale. Gli spazi pubblici avrebbero dovuto ospitare busti in marmo o tele dipinte raffiguranti gli *eroi* del Foro i cui volti, fissati in una precisa espressione, dovevano ricordare la serenità di giudizio, la passione, la compostezza e il decoro della professione. Un progetto che l'avvocatura napoletana realizzò solo più di un secolo dopo, quando nel 1882 furono installati nel salone della Sommaria i primi ritratti di tredici giuristi meridionali passati alla storia⁶⁰.

La notorietà dell'opera di Di Gennaro non si limitò ai confini meridionali, ma conobbe una circolazione europea grazie alla traduzione in francese curata dall'editore Royer-Duval di Orléans e stampata nel 1787 con il titolo *L'Ami du Barreau*. Più in generale, le riflessioni dell'avvocato ebbero una buona accoglienza negli ambienti culturali d'Europa, grazie anche all'intercessione di Giannone, che contribuì a diffondere oltre i confini italiani la migliore produzione giuridica del Regno. Soprattutto lo scritto di Di Gennaro consolidò nella riflessione culturale internazionale la duplice immagine della giurisprudenza napoletana, offrendo argomenti per definire le due rappresentazioni mitiche dell'avvocatura meridionale. Non solo la trattatistica giuridica intervenne sulla questione della decadenza dell'avvocatura del Regno. Anche nella letteratura destinata all'uso nei tribunali ci si imbatte in paragrafi dedicati alla riforma della professione forense.

Gli usi e i costumi degli avvocati occupavano la lunga premessa della *Pratica criminale* di Tommaso Briganti⁶¹, un apprezzato giurista gallipolitano. Il genere delle *pratiche* aveva conosciuto una eccezionale fioritura a partire dal Cinquecento e viveva nel XVIII secolo un rinnovato successo. Soprattutto in ambito penale, questa letteratura aveva giocato un ruolo decisivo nella legittimazione della procedura applicata nei tribunali e nell'orientamento pratico dei giudici chiamati a regolare una casistica infinita⁶². Il genere letterario era anche tra i più criticati dalla cultura giuridica del tempo, che indicava nella proliferazione delle *pratiche* una delle cause del disordine dell'ordine vigente⁶³. Briganti è un avvocato della periferia più lontana dalla capitale del Regno, che si fa portavoce dell'esigenza avvertita dai giuristi delle province di disporre di testi procedurali che istruiscano sull'attività delle corti regie e baronali. Nell'introdurre lo scritto l'autore chiarisce la necessità di dotare la gioventù, che si appresta ad intraprendere la carriera forense nelle città periferiche, di un compendio sulla prassi dei tribunali locali. La migliore trattatistica napoletana aveva descritto la procedura osservata presso le magistrature centrali della capitale, che certamente non poteva essere ignorata da nessun avvocato. Tuttavia non sempre quella prassi era applicabile nei giudizi pendenti innanzi alla corti provinciali, la cui competenza era più contenuta e subordinata alla Vicaria, alla Sommaria e al Sacro Regio Consiglio. Di qui il bisogno di colmare il vuoto con la pubblicazione di un testo attento al funzionamento della giustizia nei territori del Regno. Nella *Pratica criminale* Briganti dà prova di un'apertura culturale notevole, rivelando spiccati interessi per il modello culto e per l'illuminismo "prudente".

⁵⁹ Ivi: 192-193.

⁶⁰ Torre 2013.

⁶¹ Briganti 1755. L'edizione utilizzata è quella edita a Napoli nel 1842 a cura dell'avvocato Francesco Demarco. Notizie biografiche in. Venturi 1972; Cogrossi 2004; Vallone 2011; Vallone 2013.

⁶² Sbriccoli 2002: 173-178.

⁶³ Prudente sull'impiego delle *Pratiche* nella preparazione del futuro giurista è Di Gennaro 1744:209-210.

Non a caso lo scritto si apre con una premessa in cui l'avvocato analizza l'operato della giurisprudenza tradizionale, denunciando l'apporto decisivo dei commentatori e degli avvocati alla incertezza del diritto e delle sue regole. Attraverso la lettura comparata dei libelli di Muratori e Rapolla sui difetti della giurisprudenza, Briganti prende posizione sulla questione della formazione del giurista. In linea molto spesso con le ragioni di Rapolla, egli condivide il programma di rifondazione degli studi attraverso una maggiore attenzione alla componente storica e filologica del diritto. Urgente gli appare anche l'introduzione, ad opera del sovrano, di una rigida disciplina delle modalità di accesso alle professioni giuridiche, in grado di arginare il fenomeno dilagante in tutto il Regno delle abilitazioni mediante riconoscimenti onorifici o peggio abusive. La proposta di Briganti si concentrava su alcuni punti fermi, quali la selezione di professori di diritto preparati e ben pagati, a cui affidare la severa formazione dei giovani, e una procedura rigida di accesso alle magistrature e all'avvocatura, contraddistinta da un attento esame delle conoscenze e della moralità dei candidati aspiranti alle professioni. Il tema degli abusi forensi fu ripreso qualche anno più tardi, nel 1779, da Baldassarre Imbimbo⁶⁴, negli *Abusi nell'ordine degli avvocati nei Tribunali di Napoli*⁶⁵. La pubblicazione di quest'opera seguì di pochi mesi il regio dispaccio dell'8 aprile 1779 con cui il sovrano incaricava la Camera di Santa Chiara di proporre una riforma che limitasse e regolasse gli accessi alle professioni legali. L'iniziativa della Corona portò alla promulgazione, il 6 dicembre 1780, della costituzione *De Advocatorum Neapolitanorum Collegio Instituendo*, che introduceva una disciplina più restrittiva sull'esercizio dell'avvocatura⁶⁶. Imbimbo tristemente notava la fama del mito negativo degli avvocati napoletani presso i «forestieri, i quali da lontanissimi Paesi venuti, la prima cosa che veggono sono i tribunali, dove tuttoché molte e spaziosissime sian le sale, pure la folla degli Avvocati è sì grande che a gran fatica vi si può dar passo. La cosa è ridotta a tal confusione e disordine che non foro, ma folto bosco può dirsi, ricetto e asilo di molti rifiuti degli altri impieghi, e di non poca gente indisciplinata e scorretta»⁶⁷. Il luogo retorico del bosco, di antichissima tradizione⁶⁸, veniva impiegato per evidenziare il contrasto tra la civiltà conquistata e l'oscurità, la minaccia di uno spazio buio, insicuro popolato dalle fiere. L'immagine della *silva*, recuperata dalla letteratura medievale, ritornava con forza nelle opere e nei linguaggi delle istituzioni meridionali di fine Settecento, riferita a strati della popolazione che minacciavano l'*urbanità* del Regno⁶⁹. Non solo i criminali ma anche gli avvocati costituivano un pericolo per il bene comune, per via della scarsa cura della loro dignità, per l'indifferenza verso la propria reputazione, per la rusticità delle origini di molti professionisti.

«Gran vergogna invero de' Tribunali nostri, e gran dissonore di tanti eccellentissimi Avvocati che vi fioriscono! I camerieri, i servitori, i sartori, i mercatanti, si mettono il collare e fanno la professione di difensori nel foro, aperto liberamente a tutti [...] Quindi è che da tutti si desidera ardentissimamente che a questa lodevol professione per mezzo di un solenne espurgo e riforma sia restituita la stima e la dignità che l'è dovuta»⁷⁰, invocava Imbimbo, il quale, ancora imbevuto della

⁶⁴ Per le notizie biografiche vedi da ultimo Del Bagno 2013.

⁶⁵ Una lettura molto accurata dell'opera di Imbimbo è contenuta in Del Bagno 2010.

⁶⁶ La vicenda e le reazioni degli avvocati alla riforma del 1780 e degli anni immediatamente successivi sono ricostruite in Torre 2007, a cui mi permetto di rinviare.

⁶⁷ Imbimbo 1779: 14-15.

⁶⁸ Todeschini 2007: 19ss.

⁶⁹ Alessi 2001.

⁷⁰ Imbimbo 1779: 172.

cultura e di archetipi sociali e religiosi d'Antico Regime, reputava inconciliabile il primato dell'attività di giureconsulto con la provenienza umile, servile, mercantile di un leguleio.

Imbimbo è però uno degli scrittori della generazione di illuministi meridionali che, abbandonati gli interessi puramente speculativi, segue con curiosità l'evoluzione di saperi nuovi, quali l'economia, l'agronomia, il commercio che possono migliorare il benessere e la felicità di un Regno. Affascinato dalle prospettive di espansione di questi studi, rimedita sulla utilità di mestieri e impieghi che meglio si addicono a quanti non potranno aspirare alle carriere forensi. Interessante è la pagina del libello in cui si afferma che, «prescrivendosi dunque prerogativa di civiltà, premj, e distinzioni a favor di coloro che si applicano all'agricoltura ed al commercio, ed abolendosi quei pregiudizi di opinione che corrono specialmente per l'agricoltura, che si crede essere arte di contadini; si potrebbero a queste due gran fonti di ricchezza applicare buona parte di quei gentiluomini che si affolla al *Pagliettismo*, sol perché prevale la forte opinione che questa sia l'unica professione di gentiluomo. Egli è vero che è onoratissima e nobilissima professione sopra tutte le altre [...], ad oggetto che non si permette che in questo illustre ordine alligni gente che lo disonori [...]. Sono dunque da togliersi i pregiudizi di poca civiltà e di poco onore di questi mestieri: e di restituirsi alla pristina dignità l'Ordine degli Avvocati, e togliersi tutti gli altri abusi che in esso allignano»⁷¹. Riabilitando arti e mestieri divenuti indispensabili per la società civile, immediatamente si riaccreditava anche la figura dell'avvocato, riservando l'accesso alla professione solo a quanti potessero vantare requisiti di censo e di formazione adeguati al ruolo.

Il breve *excursus* qui proposto del mito dell'avvocatura non esaurisce certo un argomento vasto che, inoltre, nell'Ottocento fu oggetto di una riformulazione quasi radicale ad opera dei giuristi meridionali attivi nelle istituzioni e nelle corti di giustizia del Regno delle Due Sicilie. Le rappresentazioni a tinte scure del ceto forense, messe in circolo dalla letteratura specialistica e dai memoriali di viaggio del secolo XVIII, reggeranno sempre meno il confronto con la costruzione di una tradizione giuridica brillante ed originale, che proprio agli avvocati doveva il successo ed il pregio. Un ritratto dell'avvocatura estremamente luminoso che, ciò nonostante, Savigny, giunto a Napoli, non seppe cogliere, condizionato dalla visione scientifica del diritto propria della cultura germanica, ma forse anche suggestionato dalle immagini stereotipate della giurisprudenza meridionale, raccontate da tanti intellettuali già transitati nel Mezzogiorno nei decenni precedenti.

⁷¹ Ivi: 210-211.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Addison, Joseph. 1701. *Letter from Italy to the Right Hon. Charles Lord Halifax*. London

Addison, Joseph. 1705. *Remarks on Several Parts of Italy*. Dublin

Ajello, Raffaele. 1974. *Recensione*, in «Bollettino del Centro di Studi Vichiani». 4: 196-202

Ajello, Raffaele. 1995. *Presentazione*. Problemi della storiografia meridionale dall'idealismo formalistico al funzionalismo, «Frontiera d'Europa. Società Economia Istituzioni Diritto del Mezzogiorno d'Italia». 1: 5-68

Alessi, Giorgina. 2001. "È ridotto Napoli un bosco di ladri" Il '99 nei memoriali di polizia, in *I linguaggi delle istituzioni*. Atti del Convegno (ottobre 1998). Mazzacane, Aldo (cur.). Napoli

Alpa, Guido – Danovi, Remo (cur.). 2003. *Un progetto di ricerca sulla storia dell'avvocatura*. Bologna

Bacon, Francis. 1625. *Of Travel*, in *The Essay, or Councils, Civil and Moral*. London

Birocchi, Italo. 2006. *Il "De jureconsulto" del Rapolla, ovvero il giurista come interprete ragionevole*, in Rapolla, Francesco. 2006. *De jureconsulto*. Birocchi, Italo (cur.) Bologna: 9-70

Botero, Giovanni. 1588. *Delle cause della grandezza delle città*. Roma, rist. 1948. *Della ragion di Stato con tre libri Delle cause della grandezza delle città, due Aggiunte e un Discorso sulla popolazione di Roma*. Firpo, Luigi (cur.). Torino

Briganti, Tommaso. 1842. *Pratica Criminale. Raccolta del Dottor Tommaso Briganti Avvocato e Giureconsulto Gallipolitano con brevi note e commenti nel rapporto dell'attuale Legislazione e Giure prudenza per l'avvocato Francesco Demarco*. Napoli

Brilli, Attilio. 2003. *Un paese di romantici briganti. Gli italiani nell'immaginario del Grand Tour*. Bologna

Brilli, Attilio. 2006. *Il viaggio in Italia. Storia di una grande tradizione culturale*. Bologna

Capaccio, Giulio Cesare. 1634. *Forastiero. Dialogi di Giulio Cesare Capaccio accademico otioso, nei quali, oltre a quel che si ragiona dell'origine di Napoli, governo antico della sua repubblica, duchi che sotto gli imperadori greci vi ebbero dominio, religione, guerre che con varie nazioni succedessero, si tratta anche dei re che l'han signoreggiata, che la signoreggiano, viceré che amministrano, tribunali regi, governo politico, sito e corpo della città con tutto il contorno, da Cuma al Promontorio di Minerva, varietà e confini di habitatori, famiglie nobili e popolari, con molti elogij d'homini illustri, aggiuntavi la cognitione di molte cose appartenenti all'istoria d'Italia, con particolari relationi per la materia politica, con brevità spiegate*. Napoli

Capasso, Bartolomeo. 1889 *La Vicaria vecchia*. Napoli

Cary, John. 1757. *Storia del commercio della Gran Bretagna scritta da John Cary mercante di Bristol, tradotta in nostra volgar lingua da Pietro Genovesi giureconsulto e alcune annotazioni riguardanti l'economia del nostro Regno di Antonio Genovesi, regio professore di commercio e di*

meccanica nella cattedra intieriana. Dedicata a S. E. Romualdo Sterlich de' marchesi di Cerminian. I. Napoli

Celano, Carlo. 1856. *Notizie del bello dell'antico e del curioso della città di Napoli raccolte dal Can. Carlo Celano, divise dall'autore in dieci giornate per guida e comodo de' viaggiatori, con aggiunzioni de' più notabili miglioramenti posteriori fino al presente estratti dalla storia de' monumenti e dalle memorie di eruditi scrittori napoletano, per cura del Cav. Giovan Battista Chiarini,* Napoli

Cirillo, Antonio. 1994. *Castelcapuano. I luoghi, le storie, i personaggi di spada e toga.* Napoli

Cirillo, Antonio. 1984. *Civiltà del Seicento a Napoli.* Napoli

Cogrossi, Cornelia. 2004. *Alle origini del libero convincimento del giudice: la morale certezza in Tommaso Briganti trattatista del primo Settecento,* in *Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Cavanna, Adriano – Padoa Schioppa, Antonio – Gigliola Di Renzo Villata, Maria – Massetto, Gian Paolo* (cur.). Milano. I: 475-544

D'Elia, Costanza (cur.). 1992. *Il Mezzogiorno agli inizi dell'800. Il decennio francese.* Roma-Bari

De Brosses, Charles. 1799. *Lettres historiques et critiques sur l'Italie.* Paris

De Brosses, Charles. 1836. *Lettres famillieres ecrites d'Italie a quelques amis en 1739 et 1740.* Paris

De Filippis, Felice. 1961. *Castelcapuano.* Napoli

De Frede, Carlo. 1999. *Il Tribunale della Vicaria. Scene di vita, di dolore, di morte nella Napoli spagnola.* Napoli

Del Bagno, Ileana. 2010. *Theatrum Justitiae. Atti di un'accademia giuridica nella Napoli del tardo Settecento.* Battipaglia

Del Bagno, Ileana (cur.). 2013. *Imbimbo Baldassarre.* Bologna (Dizionario biografico dei giuristi italiani. XII-XX secolo, 1): 1104-1105

De Seta, Cesare. 1982. *L'Italia nello specchio del Grand Tour.* Torino (*Storia d'Italia, Annali 5, Il paesaggio*)

De Seta, Cesare. 1992. *L'Italia del Grand Tour da Montaigne a Goethe.* Napoli

De Seta, Cesare. 2011. *Il fascino dell'Italia nell'età moderna. Dal Rinascimento al Grand Tour.* Milano

D'Andrea, Francesco. 1990. *Avvertimenti ai nipoti.* Ascione, Imma (cur.). Napoli

Di Gennaro, Giuseppe Aurelio. 1744. *Delle viziose maniere di difendere le cause nel Foro,* Napoli

Doria, Gino. 1984. *Viaggiatori stranieri a Napoli.* Napoli

Doria, Paolo Mattia. 1953. *Del Commercio del Regno di Napoli,* in *Il pensiero civile di Paolo*

- Mattia Doria negli scritti inediti*. Vidal, Enrico (cur.). Milano
- Dupaty, Charles – Marguerite-Mercier. 1809. *Lettres sur L'Italie en 1785*. Paris
- Feola, Raffaele. 1978. *Aspetti della cultura giuridica a Napoli nella prima metà del Settecento*, in Di Gennaro, Giuseppe Aurelio. *Delle viziose maniere di trattare le cause nel foro*. Bologna: 1-19
- Galasso, Giuseppe. 1973. *Introduzione*, in Doria, Paolo Mattia. *Massime del governo spagnolo a Napoli*. Conti, Vittorio (cur.). Napoli
- Genovesi, Antonio. 1753. *Discorso sopra il vero fine delle Lettere e delle Scienze*. Napoli (rist. anast. 2010 a cura di D'Antuono, Nicola. Bologna)
- Genovesi, Antonio. 1757-58. *Elementi del commercio*. Napoli (rist. anast. 2005. *Delle lezioni di commercio o sia di economia civile con Elementi del commercio*, a cura di Perna, Maria Luisa. Napoli)
- Goethe von, Johann Wolfgang. 1816-1817. *Italienische Reise*. Stuttgart und Tübingen
- Gorani, Joseph. 1793. *Mémoires secrets et critiques des cours, des gouvernemens et des moeurs des principaux États d'Italie*. Paris
- Imbimbo, Baldassarre. 1779. *Abusi nell'ordine degli avvocati nei Tribunali di Napoli*. Napoli
- Imbruglia, Girolamo (cur.). 2012. *Muratori Ludovico Antonio*, Roma (Dizionario Biografico degli Italiani, 77): 443-452
- Lacchè, Luigi. 2010. *Il Canone Eclettico. Alla ricerca di uno strato profondo della cultura giuridica italiana dell'Ottocento*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno». 39: 152-228
- Lassels, Richard. 1670. *The Voyage of Italy, or a Compleat Journey through Italy*. London
- Lassels, Richard. 1698. *An Italian Voyage*. London
- Mazzacane, Aldo (cur.). 1986. *D'Andrea Francesco*. Roma (Dizionario Biografico degli Italiani, 32) 529-536
- Mazzacane, Aldo. 1994. *Pratica e insegnamento: l'istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento in Università e professioni giuridiche in Europa nell'età liberale*. Mazzacane, Aldo e Vano, Cristina (cur.). Napoli: 77-113
- Mazzacane, Aldo. 2006. *Voci dal labirinto. I processi Cenci e il mito di Beatrice in Parti e giudici nel processo. Dai diritti antichi all'attualità*. Cascione, Cosimo – Germino, Emilio – Masi Doria, Carla (cur.). Napoli: 531-573
- Miletti, Marco Nicola. 1997. *Ordine legale e potere giurisdizionale. Arbitrio e giustizia nella Napoli austriaca*, in «Frontiera d'Europa. Società Economia Istituzioni Diritto del Mezzogiorno d'Italia». 2/2: 17-79

- Misson, François – Maximilien. 1691. *Nouveau voyage d'Italie*. La Haye Montaigne de, Michel. 1774. *Journal de voyage en Italie*. Paris
- Montesquieu, Charles-Louis de Secondat. 1894. *Voyage en Italie*. Bordeaux
- Mozzillo, Attanasio. 1992. *La frontiera del Grand Tour. Viaggi e viaggiatori nel Mezzogiorno borbonico*. Napoli
- Muratori, Ludovico Antonio. 1742. *Dei difetti della giurisprudenza*. Venezia
- Natale, Maria. 2004. *Milizia togata. Il dibattito sul vestire degli avvocati in un manoscritto del 1713*, in «Frontiera d'Europa». 10/1: 59-126
- Nigro, Salvatore (cur.). 1975. *Capaccio Giulio Cesare*. Roma (Dizionario Biografico degli Italiani, 18): 374-380
- Nunziante, Ferdinando. 1893. *Castel Capuano sede dei Tribunali*. «Napoli nobilissima. Rivista di topografia ed arte napoletana». 2: 113-118
- Pane, Roberto (cur.). 1984. *Seicento napoletano: arte, costume e ambiente*. Milano
- Panico, Guido. 1991. *Di Gennaro Giuseppe Aurelio*. Roma (Dizionario Biografico degli Italiani, 40): 16-18
- Parrino, Domenico Antonio. 1700. *Napoli città nobilissima. antica e fedelissima, esposta agli occhi et alla mente de' curiosi, divisa in due parti, contenendo in questa primale sue più belle vedute intagliate in rame, chiese, castelli, fabbriche, magnificenze, notizie degli antichi dogi, regnanti. arcivescovi, vescovi, nobiltà, popolo, tribunali, quadri, statue, sepolchri, librerie, e ciò che più di notevole, bello e buono in essa di contiene epilogata da' suoi autori impressi e manoscritti, che ne hanno diffusamente trattato, col catalogo de' viceré, luogotenenti e capitani generali che han governato sino al presente*. Napoli
- Parrino, Gennaro. 1743. *Convivium rabularum*. Napoli (trad. *Il convivio dei cialtroni forensi. Il mestiere di avvocato nella prassi dell'Antico Regime*. Traduzione e note filologiche a cura di Pisacane, Maria Luisa. Note di commento e di sintesi a cura di Ajello, Raffale, in «Frontiera d'Europa». 13/2: 49-206
- Pelizzari, Maria Rosaria (cur.). 2000. *Introduzione, Galanti, Giuseppe Maria, Breve descrizione della città di Napoli e del suo contorno*. Cava de' Tirreni
- Placanica, Augusto. 1987. *La Capitale, il passato, il paesaggio: i viaggiatori come "fonte" della storia meridionale*. «Meridiana. Rivista di storia e scienze sociali». 1: 165-179
- Porcaro, Giuseppe – Borrelli, Gennaro. 1968. *La Real cappella della Sommaria in Castel Capuano*. Roma
- Prosperi, Adriano. 2008. *Giustizia bendata. Percorsi storici di un'immagine*. Torino
- Rao, Anna Maria. 1997. *Intellettuali e professioni a Napoli nel Settecento*, in *Avvocati, medici, ingegneri. Alle origini delle professioni moderne (secoli XVI-XIX)*. Betri, Maria Luisa – Pastore, Alessandro (cur.). Bologna: 41-60

- Rapolla, Francesco. 1726. *De juriconsulto, sive de ratione discendi, interpretandique Juris Civilis*. Neapolis (trad. e rist. anast. 2006 a cura di Birocchi, Italo. Bologna)
- Rapolla, Francesco. 1744. *Difesa della giurisprudenza*. Napoli
- Rovito, Pier Luigi. 1981. *Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del Seicento*. Napoli
- Rovito, Pier Luigi (cur.). 1992. *Doria Paolo Mattia*. Roma (Dizionario Biografico degli Italiani, 41): 438-445
- Salmon, Thomas. 1763. *Lo stato presente di tutti i paesi, e popoli del mondo naturale, politico, e morale, con nuove osservazioni e correzioni degli antichi, e moderni viaggiatori*. Vol. XXIII. *Continuazione dell'Italia o sia descrizione del Regno di Napoli*. Napoli
- Savigny, Friedrich Carl von. 1828. *Ueber den juristischen Unterricht in Italien*, in *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft*. 6: 201-228
- Savigny, Friedrich Carl von. 1850. *Vermischte Schriften*. Berlin. IV: 309-342
- Sbriccoli, Mario. 2002. *Giustizia criminale*, in *Lo Stato moderno in Europa. Istituzioni e diritto*. Maurizio Fioravanti (cur.). Roma-Bari: 163-205
- Schipa, Michelangelo. 1972. *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo di Borbone*. Salerno
- Tita, Massimo. 2013. *Di Gennaro Giuseppe Aurelio*, Bologna (Dizionario biografico dei giuristi italiani. XII-XX secolo, 1): 761-763
- Sigismondo, Giuseppe. 1788. *Descrizione della città di Napoli e suoi borghi*. Napoli. 1: 63-73
- Todeschini, Giacomo. 2007. *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*. Bologna
- Torre, Stefania. 2007. *L'avvocatura napoletana di fine Settecento: dalla corporazione all'ordine*, in *Fides Humanitas Ius. Studi in onore di Luigi Labruna*. Masi Doria, Carla – Cascione, Cosimo (cur.). Napoli: 5599-5623
- Torre, Stefania. 2013. *I "Principi del Foro". L'avvocatura napoletana dai Borboni all'Unità di Italia*. Napoli
- Turchiarulo, Antonio. 1852. *Ragionamenti storici di diritto del Prof. F. C. di Savigny*. Napoli. IV: 67-84
- Vallone, Giancarlo. 2011. *Pratica forense e 'regula veri' al tempo del Vico*, in *Serta iuridica. Scritti dedicati dalla Facoltà di Giurisprudenza a Francesco Grelle*. Lamberti, Francesca – De Liso, Nicola – Sticchi Damiani, Ernesto – Vallone, Giancarlo (cur.). Napoli. II: 819-852
- Vallone, Giancarlo. 2013. *Briganti Tommaso*, Bologna (Dizionario biografico dei giuristi italiani. XII-XX secolo, 1): 338-339

Venturi, Franco. 1972. *Briganti Tommaso*, Roma (Dizionario Biografico degli Italiani, 14): 259-260

Venturi, Franco. 1998. *Settecento riformatore. I. Da Muratori a Beccaria*. Torino

Volkman, Johann Jakob. 1770-71. *Historisch-kritische Nachrichten von Italien*. Leipzig